

Allegato A



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

***Regolamento per la tutela, detenzione
e conduzione degli animali***

(APPROVATO CON DELIBERA C.C. NR. 62 DEL 10.09.2019)

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Art. 1 <i>Oggetto del Regolamento</i> | pag.4 |
| Art. 2 <i>Principi e finalità</i> | pag.4 |
| Art. 3 <i>Competenze del Sindaco</i> | pag.5 |
| Art. 4 <i>Diritti degli animali</i> | pag.5 |

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|---|-------|
| Art.5 <i>Strutture preposte</i> | pag.5 |
| Art.6 <i>Definizioni e ambito di applicazione</i> | pag.5 |
| Art.7 <i>Detenzione di animali</i> | pag.5 |
| Art.8 <i>Divieti generali</i> | pag.6 |
| Art.9 <i>Abbandono di animali</i> | pag.7 |
| Art.10 <i>Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni</i> | pag.7 |
| Art.11 <i>Avvelenamento di animali</i> | pag.7 |
| Art.12 <i>Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, cartellonistica</i> | pag.8 |
| Art.13 <i>Pet –Therapy</i> | pag.8 |
| Art.14 <i>Mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi</i> | pag.8 |

TITOLO III

CANI

| | |
|--|--------|
| Art.15 <i>Definizione</i> | pag.8 |
| Art.16 <i>Attività motoria e rapporti sociali</i> | pag.8 |
| Art.17 <i>Divieto di detenzione a catena</i> | pag.8 |
| Art.18 <i>Accesso ai giardini, parchi, arenili, ed aree pubbliche</i> | pag.8 |
| Art.19 <i>Aree e percorsi destinate ai cani</i> | pag.9 |
| Art.20 <i>Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici</i> | pag.9 |
| Art.21 <i>Detenzione, obblighi (Iscrizione all’Anagrafe canina e microchippatura)</i> | pag.9 |
| Art.22 <i>Conduzione, prescrizioni (guinzaglio, museruola e raccolta deiezioni solide)</i> | pag.9 |
| Art.23 <i>Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale</i> | pag.10 |
| Art.24 <i>Detenzione dei cani da guardia</i> | pag.11 |
| Art.25 <i>Documenti da portare al seguito</i> | pag.11 |

TITOLO IV

GATTI

| | |
|---|--------|
| Art.26 <i>Colonie feline e gatti liberi</i> | pag.11 |
| Art.27 <i>Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio</i> | pag.12 |
| Art.28 <i>Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi</i> | pag.12 |
| Art.29 <i>Alimentazione dei gatti</i> | pag.12 |
| Art.30 <i>Detenzione dei gatti di proprietà</i> | pag.12 |
| Art.31 <i>Custodia gatti randagi</i> | pag.12 |

TITOLO V

FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

| | |
|-------------------------------|--------|
| Art.32 <i>Fauna selvatica</i> | pag.13 |
| Art.33 <i>Fauna esotica</i> | pag.13 |

TITOLO VI

ALTRE SPECIE ANIMALI

| | |
|--|--------|
| Art.34 <i>Della popolazione di Columba livia varietà domestica</i> | pag.13 |
| Art.35 <i>Detenzione di volatili ed animali acquatici</i> | pag.14 |

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|---|--------|
| Art.36 <i>Sanzioni</i> | pag.14 |
| Art.37 <i>Vigilanza</i> | pag.14 |
| Art.38 <i>Incompatibilità e abrogazione di norme</i> | pag.14 |
| Art.39 <i>Norme transitorie</i> | pag.15 |
| GLOSSARIO DEI TERMINI ADOPERATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO | pag.16 |

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Art. 2 – Principi e finalità

1. Il Comune di Oristano, in sintonia con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
2. Il Comune di Oristano, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
3. Il Comune di Oristano, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative affinché persone anziane sole e in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.
4. Il Comune di Oristano individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli. Al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
5. Il Comune di Oristano promuove con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
6. Il Comune di Oristano, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Art. 3 – Competenze del Sindaco

Al Sindaco spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.-

Art. 4 – Diritti degli animali

Il Comune di Oristano si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Strutture preposte alla tutela degli animali

1. L'Amministrazione comunale, tramite la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo gli uffici preposti operano in collaborazione con le autorità sanitarie. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, con l'Ordine di Medici Veterinari competente per territorio, con le Istituzioni Provinciali e Regionali e ogni altra struttura possa essere coinvolta.
3. Gli uffici comunali possono avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detti uffici inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la promozione della divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Oristano nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Art. 6 – Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Oristano.
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Art. 7 – Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affidamento gli animali devono impegnarsi a:
 - a. impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - b. informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.
4. Previa autorizzazione sanitaria del caso, è consentito il seppellimento dei propri animali in area privata purché non vi sia il sospetto che questi fossero affetti da malattie infettive/infestive trasmissibili all'uomo o agli animali, come da Regolamento CE n. 1774/2002.

Art. 8 – Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa o eccessiva areazione, scarsa o eccessiva insolazione, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o, fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali, in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie; anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
6. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' vietato isolare gli animali in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento, in contrasto con la normativa vigente nazionale e regionale, ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
11. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso. Devono comunque essere evitate, durante il trasporto, sofferenze all'animale. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - a. areazione del veicolo (soprattutto nelle soste in assenza di altri occupanti);
 - b. in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

12. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento.
13. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.
14. E' vietato l'utilizzo di collari elettrici e collari a punte rivolte verso l'interno.
15. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie nonché distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento.

Art. 9 – Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custoditi con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta o inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Art. 10 – Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. Qualora gli animali dimorino su terrazzi o balconi prospicienti la pubblica via o confinanti con altra proprietà privata, sarà cura dei detentori evitare che le deiezioni degli animali si propaghino sulla pubblica via o nella confinante proprietà altrui.
2. Gli spazi all'uopo predisposti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi degli artt. 659, 674 C.P. e art. 844 C.C.
4. Nei centri abitati è fatto obbligo ai detentori di cani, impedire che questi abbaino o guaiscano nella fascia oraria compresa tra le 00.00 e le 06.00. Qualora venga accertato che il guaire/abbaiare continuativo del cane è conseguenza di malessere o maltrattamento, fatte salve le conseguenze di legge, potrà essere disposto l'allontanamento dell'animale ed il suo ricovero presso il Canile convenzionato. A seguito di varie sentenze che sanciscono la naturalità dell'abbaiare dei cani forse meglio eliminarlo?

Art. 11 – Avvelenamento di animali

E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

Art. 12 – Attraversamento di animali, rallentatori del traffico, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art. 13 – Pet-Therapy

Il Comune di Oristano, stante gli ottimi risultati conseguiti a mezzo della Pet-Therapy, evidenziati anche sul sito del Ministero della Salute, promuove ed incentiva le attività di cura, riabilitazione e assistenza all'utenza bisognosa (bambini, anziani, diversamente abili, detenuti, autistici, case famiglie ecc.) con l'impiego di animali adulti mediante personale debitamente formato e abilitato.

Art. 14 – Mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi

L'allestimento di mostre, fiere, rassegne espositive e spettacoli circensi con presenza di animali è soggetto a preventive autorizzazioni delle competenti Amministrazioni.

TITOLO III

CANI

Art. 15 – Definizione

Ai cani, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali acqua, cibo, spazio ecc.) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Art. 16 – Attività motoria e rapporti sociali

Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria.

Art. 17 – Divieto di detenzione alla catena

1. E' vietato detenere cani legati o a alla catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma.
2. Se indispensabile l'uso della catena, dovrà comunque essere assicurata all'animale la possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo. Le catene fisse dovranno avere lunghezza non inferiore a mt. 5. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Art. 18 – Accesso ai giardini, parchi, arenili ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore o da altro detentore a qualsiasi titolo, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.

2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere.
3. E' vietato condurre e far stazionare i cani negli arenili nel periodo di vigenza delle Ordinanze della Capitaneria di Porto, fatta eccezione per i cani in ausilio ai non vedenti e per quelli abilitato al salvamento.

Art. 19 – Aree e percorsi destinate ai cani

1. Gli spazi destinati ai cani, anche eventualmente delimitati all'interno degli arenili, saranno dotati di apposita cartellonistica nonché degli opportuni allestimenti. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
2. In tali spazi è comunque obbligatorio rimuovere le deiezioni solide, come previsto dal successivo articolo 22.

Art. 20 – Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso purché dotati di museruola e tenuti al guinzaglio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici i cani accompagnati dal padrone/detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico- sanitarie, pubblicizzata dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa.

Art. 21 – Detenzione, obblighi (iscrizione all'Anagrafe canina e microchippatura)

1. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, devono iscrivere gli animali all'anagrafe entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare.
2. In caso di trasferimento, smarrimento o morte del cane i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, devono segnalare al servizio veterinario dell'ASL di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe canina dell'ASL.

Art. 22 – Conduzione, prescrizioni (guinzaglio, museruola e raccolta deiezioni solide)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione (cani, gatti, etc.) anche solo temporaneamente incaricati della loro custodia o conduzione devono operare una costante e

attenta vigilanza sull'animale al fine di evitare che lo stesso sia causa di sinistri stradali o di pericolo per le persone.

2. I conduttori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di tenere gli animali al guinzaglio quando si trovino nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico. Qualora l'animale dia segni di nervosismo o irrequietezza, andrà applicata anche la museruola.
3. I conduttori, a qualsiasi titolo, di cani ed altri animali d'affezione, su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale hanno l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. provvedere affinché il suolo pubblico rimanga costantemente pulito dalle deiezioni solide dei propri animali con l'obbligo di provvedere immediatamente alla rimozione meccanica delle stesse mediante idonei mezzi di pulizia. Per idonei mezzi si intendono kit per la raccolta, sacchetti (biodegradabili e compostabili), guanti monouso, palette, pinze (non sono ammessi fazzoletti di carta, tovaglioli di carta o altri supporti della stessa tipologia) che garantiscano la completa e perfetta pulizia del suolo. A tal fine, i conduttori, a qualsiasi titolo, di cani ed altri animali ogni qualvolta conducano gli animali su suolo pubblico, dovranno dotarsi dei relativi mezzi per la pulizia da esibire su richiesta degli agenti di Polizia Locale;
 - b. ridurre il più possibile il rischio che gli animali possano lordare i beni di proprietà di terzi quali muri di affaccio degli stabili, anche privati, o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, provvedendo a pulire immediatamente le eventuali deiezioni degli animali come sopra prescritto;
 - c. assicurarsi che le deiezioni dell'animale non vengano effettuate su soglie di immobili, bocche di lupo, etc;
 - d. mantenere puliti i luoghi dove periodicamente si approvvigionano gli animali randagi evitando di insozzare i siti con qualsivoglia contenitore/ imballaggio e avendo cura di rimuovere gli alimenti putrescibili e non consumati dagli animali.

4. Analoghe prescrizioni si applicano altresì ad altre specie animali, quali equine, ovine ovvero altre specie condotte dall'uomo (come previsto dal Regolamento di igiene e decoro urbano).

In relazione a quanto enunciato dal presente comma agli obblighi e alle limitazioni imposte dal presente articolo è possibile derogare solo in caso di svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati ed espressamente autorizzate dall'amministrazione comunale. Tale deroga viene estesa ai 30 giorni antecedenti lo svolgimento della Sartiglia

5. Le sopra indicate prescrizioni non operano rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie; e rispetto ai cani in dotazione alle forze di Polizia durante l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 23 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura del servizio veterinario dell'ASL e dopo essere condotti presso il Canile convenzionato sono restituiti al proprietario dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione/stabilizzazione sanitaria presso il Canile convenzionato o la Struttura veterinaria incaricata.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il servizio veterinario dell'ASL e/o la Polizia Locale perché venga attivato il suo recupero secondo i protocolli prestabiliti.

3. I cani non tatuati o microchippati ricoverati presso il Canile convenzionato (previo espletamento dei controlli sanitari/comportamentali) saranno dati in affidamento a chi ne farà richiesta, già sterilizzati e vaccinati. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali l'Amministrazione comunale potrà effettuare controlli sul benessere degli animali.
4. Considerata l'opportunità ed economicità di promuovere adozioni incentivate fruendo del supporto delle Associazioni animaliste e/o di volontariato, in relazione agli oneri sostenuti dalla locale Amministrazione per il mantenimento di ciascun animale, potrà essere concesso un rimborso delle documentate spese inerenti il trasferimento dell'animale anche in ambito extra-regionale.
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, a persone inidonee a giudizio insindacabile del Servizio appaltante.

Art. 24– Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. All'esterno dei predetti luoghi/ proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
2. Qualora gli animali siano tenuti alla catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 25– Documenti da portare al seguito

1. Il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di conservare il documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o il certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'ASL, alle guardie zoofile anche volontarie. Se non esibiti alla richiesta, dovranno essere presentati entro cinque (5) giorni all'organo controllore, che avrà cura di indicare termine, luogo e orari degli uffici. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata la sanzione prevista.

TITOLO IV

GATTI

Art. 26 – Colonie feline e gatti liberi

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati; non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono. Qualora si riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, in accordo con il Servizio Veterinario, si potrà predisporre lo spostamento della colonia.
2. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, cucce, ecc.).
3. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini. In dette aree deve essere

garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati nonché la presenza di contenitori per l'acqua.

Art. 27 – Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
2. Finalità del censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private.
3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dagli uffici preposti dall'Amministrazione Comunale ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 28 – Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Il Comune di Oristano, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica purché non vengano pregiudicate le ordinarie attività ivi esercitate.

Art. 29 – Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alla mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, mantenendo puliti i luoghi dove periodicamente si approvvigionano, evitando di insozzare i siti con qualsivoglia contenitore/ imballaggio e avendo cura di rimuovere gli alimenti putrescibili non consumati dagli animali e provvedendo alla pulizia necessaria.

Art. 30 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Art. 31 – Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati e per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

2. Il Comune di Oristano potrà predisporre, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO V

FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 32 – Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi regionali in materia e dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore alla stazione del Corpo Forestale Regionale e di Vigilanza Ambientale che disporrà i provvedimenti del caso.

Art. 33 – Fauna esotica

1. La detenzione privata, l'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono soggetti alle normative internazionali ed alle apposite autorizzazioni.
2. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
3. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VI

ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 34 – Della popolazione di *Columba livia* varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, ove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - a. pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b. interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali ed è comunque sempre vietato l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici, eccetto che per accertate esigenze di tutela igienico-sanitaria.
2. E' fatto divieto a chiunque di alimentare con qualunque tipo di mangime o residuo di cibo i colombi presenti sul territorio comunale.

Art. 35 – Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere la dimensione minima pari a 8 (otto) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, le violazioni al presente Regolamento saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, compresa tra € 25,00 e € 500,00. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 c. 2 della Legge 689/81, è previsto in € 100,00.

Art. 37 – Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e agli altri Organi di Polizia del territorio e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Art. 38 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Art. 39 – *Norme transitorie*

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Oristano.

GLOSSARIO DEI TERMINI ADOPERATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

VIVERE IN STATO DI CATTIVITÀ: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

CARATTERISTICHE ETOLOGICHE: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

ECOSISTEMA: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

SPECIE AVIARIE: volatili.

ANIMALI OMEOTERMI: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

FAUNA AUTOCTONA: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

DEIEZIONI: escrementi.

GATTO LIBERO: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

COLONIA FELINA: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

HABITAT DI COLONIA FELINA: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

GATTARA/GATTARO: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

FAUNA ALLOCTONA: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

STABULAZIONE: luogo di stazionamento di animali.

MALATTIE ZONOSICHE: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

SINANTROPI: animali che vivono a contatto con l'uomo.

MALATTIE INFESTIVE: malattie provocate da parassiti.

ECTOPARASSITI: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.